

previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive.

**\* 7. 4.** Bellotti.

*Al comma 1, sostituire le parole:* il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione *con le seguenti:* le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive.

**\* 7. 5.** Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Monaco, Ruggieri.

*Al comma 1, dopo le parole:* programma di ristrutturazione *aggiungere le seguenti:* , contenente l'eventuale concordato di cui all'articolo 4-bis ovvero la modifica o la sostituzione del programma medesimo ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,

**7. 6.** Rava, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Preda, Rossiello, Sandi, Stramaccioni.

*Al comma 1, dopo le parole:* programma di ristrutturazione *aggiungere le seguenti:* , sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,

**7. 9.** Alfonso Gianni.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Analogamente il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, d'intesa con il Ministro competente a seconda della tipologia merceologica delle imprese.

**7. 10.** Alfonso Gianni.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*1-bis.* Nei casi di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive procede alla nomina dei membri residui del comi-

tato di sorveglianza di cui all'articolo 45, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, scegliendoli tra persone particolarmente esperte nel settore agroalimentare.

**7. 7.** Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*1-bis.* Nell'ipotesi di cui al comma 1, almeno un membro del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 270 del 1999 è scelto tra i creditori che hanno conferito prodotti agricoli all'impresa insolvente nei sei mesi precedenti la dichiarazione dello stato di insolvenza.

**7. 8.** Rava, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Preda, Rossiello, Sandi, Stramaccioni.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**ART. 7-bis.** — 1. Nel caso in cui si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1, le imprese che operano nella produzione, prima trasformazione e commercializzazione nei settori connessi ai prodotti elencati nell'allegato 1 del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli allegati 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92, come modificato dal regolamento CE n. 692/2003 del Consiglio dell'8 aprile 2003 ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, il Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali, provvede a garantire la presenza di almeno un rappresentante delle imprese agricole conferenti nel comitato di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 270 del 1999.

**7. 02.** Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Monaco, Ruggieri.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. — 1. Nel caso in cui si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1, le imprese che operano nella produzione, prima trasformazione e commercializzazione nei settori connessi ai prodotti elencati nell'allegato 1 del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli allegati 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92, come modificato dal regolamento CE n. 692/2003 del Consiglio dell'8 aprile 2003 ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, il Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali, provvede a garantire la presenza di almeno un rappresentante delle piccole imprese agricole conferenti nel comitato di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 270 del 1999.

**7. 03.** Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Monaco, Ruggieri.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis. — 1. Nel caso in cui si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1, le imprese che operano nella produzione, prima trasformazione e commercializzazione nei settori connessi ai prodotti elencati nell'allegato 1 del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli allegati 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92, come modificato dal regolamento CE n. 692/2003 del Consiglio dell'8 aprile 2003 ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, il Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, provvede a garantire la massima tempestività nella distribuzione degli acconti di cui all'articolo 68 del decreto legislativo n. 270 del 1999 e nel pagamento dei crediti conseguenti alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e, coinvolgendo le associazioni di categoria, la massima informazione sulle procedure relative al-

l'amministrazione straordinaria e sui suoi risultati.

**7. 04.** Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Monaco, Ruggieri.

ART. 8.

*(Disposizioni finali).*

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: in quanto compatibili.*

**8. 1.** La Commissione.

**(Approvato)**

**(A.C. 4592 — Sezione 4)**

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la Latte Sole, società controllata della Parmalat, sta attraversando una grave crisi finanziaria legata alla crisi del gruppo di Collecchio;

le banche hanno sospeso le linee di credito alle realtà produttive Latte Sole di Catania e di Ragusa;

a rischio sono quasi 200 posti di lavoro e oltre 900 allevatori che forniscono il latte agli stabilimenti siciliani;

il commissario straordinario, Enrico Bondi, ha inviato una lettera alle banche affinché possano essere riattivate le linee di credito per Latte Sole dando assicurazioni sui risultati economici e sui *cash-flow* positivo;

impegna il Governo

a dare sostegno all'iniziativa del commissario straordinario affinché possa assicurare il prosieguo dell'attività lavorativa e produttiva degli stabilimenti Latte Sole di

Catania e Ragusa ed attivando tutte le procedure urgenti per il rimborso dell'IVA all'azienda.

9/4592/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Burtone, Finocchiaro, Enzo Bianco.

La Camera,

premesso che:

il gruppo Parmalat sta attraversando una lunga e difficile crisi il cui superamento non è ipotizzabile;

i lavoratori del gruppo stanno vivendo giorni difficilissimi per la incertezza del proprio futuro;

tra le unità produttive particolare attenzione va prestata alla linea Mr Day delle merendine e dei biscotti;

un importante stabilimento Parmalat della linea in oggetto è situato in Basilicata ad Atella in provincia di Potenza;

l'unità produttiva in questione occupa 180 dipendenti a cui bisogna aggiungere gli stagionali;

lo stabilimento è stato realizzato ai sensi dell'intervento straordinario di industrializzazione post-sisma 1980 e rappresenta una delle principali realtà produttive insediatisi;

impegna il Governo

a dare sostegno all'iniziativa del commissario straordinario affinché possa salvaguardare i livelli occupazionali e produttivi dello stabilimento di Atella assicurando il prosieguo dell'attività lavorativa in attesa di definire il futuro assetto societario e finanziario del gruppo.

9/4592/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Molinari, Lettieri.

La Camera,

esaminato il decreto-legge n. 347 del 2003 recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza;

tenuto conto che in altri paesi, come ad esempio gli Stati Uniti d'America, sono diffusi sistemi di tutela dei consumatori, che, secondo il principio della *Class Action*, consentono alla collettività di costituirsi parte civile nei confronti di imprese multinazionali ree di avere leso i diritti dei consumatori;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, per la tutela dei consumatori anche seguendo il principio della *Class Action* menzionato nella premessa.

9/4592/3. Polledri, Martinelli.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4592,

premesso che:

la vicenda del gruppo Parmalat configura una gravissima violazione degli interessi collettivi economici e finanziari dei risparmiatori, dei diritti fondamentali in tema di correttezza, trasparenza ed equità, nonché del loro specifico diritto all'informazione;

considerato che:

la protezione degli interessi dei consumatori è espressamente riconosciuta dall'articolo 153 del Trattato di Roma, che ha previsto che « la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi »;

nel nostro ordinamento, i due provvedimenti specifici in materia, la legge comunitaria per il 1994 e la legge 30 luglio 1998, n. 281, non prevedono una tutela collettiva dei diritti dei consumatori, dei risparmiatori e degli utenti che, mediante un'azione di gruppo, possa determinare, come nelle « *class actions* » americane, un diritto al risarcimento del danno subito in capo ai singoli appartenenti al gruppo;

già il decreto-legge 8 febbraio 2003, convertito nella legge n. 63 del 2003, ha escluso la decisione secondo equità del giudice di pace sulle controversie relative ai cosiddetti contratti di massa, rendendo applicabile anche a questo contenzioso il normale gravame in appello dinanzi al tribunale, prima escluso in caso di giudizio di equità, che era impugnabile solo per cassazione;

ritenuto necessario che si raggiunga ad una rapida approvazione delle proposte di legge di iniziativa parlamentare già all'esame della Camera affinché sia introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'azione collettiva giudiziale (*class action*) per il risarcimento dei danni subiti da risparmiatori da consumatori e da utenti a seguito di comportamenti illeciti;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative;

a prevedere che tale azione sia riconosciuta alle associazioni dei consumatori, dei risparmiatori e degli utenti non soltanto per inibire i comportamenti lesivi o per correggere o eliminare gli effetti degli stessi, ma anche per ottenere il risarcimento dei danni subiti da consumatori, risparmiatori, utenti;

ad introdurre norme che attribuiscono alle associazioni dei consumatori, risparmiatori, utenti la legittimazione ad agire anche indipendentemente da una preventiva manifestazione espressa di volontà in tal senso da parte dei consumatori, risparmiatori, utenti interessati;

a disporre misure affinché la cosiddetta *class action* sia esente dal pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali ed amministrativi.

9/4592/4. Ruzzante, Gambini, Quartiani.

La Camera,

premessi che:

la crisi del sistema Parmalat ha notevoli ricadute negative anche in Sicilia, dove esistono tre stabilimenti: Latte Sole a Catania e a Ragusa, la Cosal a Terme di Vigliatore in provincia di Messina, la Emmegi a Termini Imerese in provincia di Palermo; in quest'ultima è prodotto il succo di arance rosse con marchio Santal; la Sicilia non può subire un ulteriore calo occupazionale ed industriale;

queste realtà produttive sono di grande qualità ed intorno ad esse si sono create ottime professionalità, in grado di produrre prodotti moderni e con grande potenzialità di mercato;

va evitato che la crisi della Parmalat coinvolga negativamente gli operatori agricoli che conferiscono le materie prime e tutto l'indotto che si è costruito attorno a tali produzioni;

impegna il Governo

a sostenere l'iniziativa del commissario straordinario affinché operi nella direzione di non interrompere le attività delle aziende ed a sostenere la continuità produttiva delle imprese siciliane che fanno riferimento alla Parmalat;

a mantenere livelli occupazionali di tali realtà aziendali che vanno inserite nel futuro piano industriale di rilancio del sistema Parmalat senza smembramenti o vendite settoriali;

a garantire agli operatori agricoli e alle aziende dell'indotto le adeguate certezze economiche.

9/4592/5. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Lumia, Finocchiaro, Cusumano, Cardinale, Enzo Bianco, Burtone.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4592,

premessi che:

alla data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, più di 7.000 imprenditori agricoli conferivano latte alla Parmalat spa; gli stessi imprenditori continuano a fornire il latte alla Parmalat in amministrazione straordinaria per assicurare la continuazione dell'esercizio dell'impresa;

considerato che:

occorre assicurare continuità all'attività produttiva delle aziende legate al gruppo Parmalat, garantendo la liquidazione dei crediti pregressi, nonché dei crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa per effetto della prosecuzione dei contratti di somministrazione di prodotti agricoli;

molte imprese fornitrici della materia prima al gruppo Parmalat sono piccole imprese che hanno instaurato un rapporto quasi esclusivo di fornitura;

impegna il Governo

ad autorizzare il commissario straordinario, sentito il giudice delegato e il parere del Comitato di sorveglianza, a distribuire con priorità acconti parziali alle imprese agricole conferenti, sulle somme che saranno prevedibilmente attribuite in via definitiva nel rispetto delle cause legittime di prelazione.

9/4592/6. Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Borrelli, Gambini.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4592,

premessi che:

la crisi del gruppo Parmalat coinvolge direttamente più di mille lavoratori del gruppo e indirettamente molti altri lavoratori della filiera produttiva;

impegna il Governo

come rilevato nel parere al disegno di legge in esame espresso dalla Commissione lavoro, ad integrare la documentazione allegata al programma di ristrutturazione di cui all'articolo 4, comma 2, con una nota relativa al personale coinvolto, specificando tutti gli elementi utili alla valutazione delle risorse umane e professionali disponibili;

a concedere immediatamente il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti del gruppo Parmalat e di eventuali altre imprese della filiera direttamente coinvolte nella crisi del gruppo.

9/4592/7. Quartiani, Gambini.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4592,

premessi che:

la grave crisi finanziaria ed economica del gruppo Parmalat richiede l'immediata adozione di specifici interventi volti ad alleviare i problemi delle piccole e medie imprese della filiera Parmalat attraverso l'attivazione di uno strumento di garanzia appositamente dedicato che consenta di ottenere la necessaria liquidità dal sistema bancario;

molte imprese della filiera Parmalat e, in generale, non poche imprese italiane — in particolare quelle operanti nell'ambito territoriale interessato dalla crisi — detengono azioni Parmalat che

hanno offerto in garanzia o in pegno a fronte di affidamenti bancari; le banche chiedono ora a tali imprese la sostituzione delle garanzie, divenute incapienti in relazione alla situazione di insolvenza dell'emittente le azioni;

considerato che:

il Fondo di garanzia per le PMI di cui alla legge n. 662 del 1996 ha l'obiettivo di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso la concessione di tre tipologie di garanzia: garanzia diretta (concessa direttamente a favore delle banche); contro garanzia (concessa a favore dei Confidi e di altri fondi di garanzia); cogaranzia (concessa direttamente a favore delle banche e congiuntamente ai Confidi, agli altri fondi di garanzia ovvero al Fondo Europeo per gli Investimenti);

il Fondo, attivato nel novembre del 1999, è uno strumento di incentivazione innovativo grazie all'ampiezza delle possibilità d'intervento, ben superiori a quelle previste dalla legislazione previgente, limitate territorialmente, settorialmente, o circoscritte a determinate tipologie di operazioni finanziarie;

il Fondo può garantire e controgarantire a costi molto bassi (zero al Sud) qualsiasi operazione finanziaria — compresa la finanza innovativa e la partecipazione al capitale — a favore di PMI di qualsiasi settore produttivo (tranne gli artigiani e pochi settori esclusi dalla UE) su tutto il territorio nazionale;

come garanzia diretta, il Fondo garantisce fino al 60 per cento dell'operazione nelle aree del centro-nord e fino all'80 per cento dell'operazione nel Mezzogiorno; nel caso della controgaranzia il Fondo copre fino al 90 per cento della garanzia dei Confidi o di altri fondi di garanzia;

valutato che:

il Fondo è già operante, è dotato di tutte le autorizzazioni comunitarie ed interviene efficacemente a favore di piccole

e medie imprese economicamente e finanziariamente sane su tutto il territorio nazionale;

il Fondo, gestito da Mediocredito Centrale, possiede procedure di istruttoria snelle e rapide: il tempo medio di istruttoria è pari a un mese dal momento dell'arrivo della domanda al Fondo da parte delle banche che erogano il finanziamento e dei confidi che rilasciano la garanzia;

impegna il Governo

a valutare la possibilità:

di costituire una riserva pari a 10 milioni di euro, nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI, destinata alla concessione delle diverse tipologie di garanzia su finanziamenti bancari alle piccole e medie imprese creditrici di Parmalat e in generale alle piccole e medie imprese fornitrici o subfornitrici per più del 50 per cento del loro fatturato, di imprese in stato di insolvenza che intendano avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui al decreto legislativo 270; tale riserva nel Fondo dovrebbe altresì essere destinata alla sostituzione delle garanzie accordate con azioni Parmalat in garanzia o pegno a fronte di affidamenti bancari, per evitare fenomeni di blocco o razionamento del credito;

di incrementare la dotazione finanziaria del Fondo in misura corrispondente, allo scopo di evitare che tale finalità straordinaria possa « spiazzare » l'ordinaria attività di garanzia del Fondo a favore delle piccole e medie imprese.

9/4592/8. Gambini, Quartiani.

La Camera,

in sede di esame dei disegni di legge n. 4592,

premesso che:

la grave situazione economica e finanziaria del gruppo Parmalat richiede

l'immediata adozione di misure volte a sostenere le imprese della filiera colpite dalla crisi;

valutato che:

in conseguenza dell'applicazione della procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente decreto al gruppo Parmalat, le imprese fornitrici e subfornitrici di imprese del gruppo Parmalat sono tenute ad emettere regolare fattura a fronte dei crediti derivanti dalle forniture necessarie per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore;

nonostante il decreto legislativo 270/99 preveda che tali crediti siano soddisfatti in prededuzione a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1, della legge fallimentare, questi sarebbero soddisfatti solo dopo la liquidazione dell'attivo; tali imprese fornitrici sono pertanto tenute a versare all'erario l'IVA relativa a fatture che non possono incassare entro breve termine;

considerato che:

l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevedeva che i contribuenti che eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, possano effettuare compensazione degli eventuali crediti dello stesso periodo nei confronti dei medesimi soggetti;

il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 disponeva l'innalzamento da 500 a 1 miliardo di lire del limite massimo dei crediti d'imposta e

dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale;

impegna il Governo

a valutare la possibilità

di stabilire in 5 milioni di euro il limite massimo dei crediti d'imposta e contributivi compensabili con imposte e contributi dovuti (o rimborsabili) in particolare alle imprese il cui fatturato 2003 sia stato determinato per una quota superiore al 50 per cento da forniture o subforniture di beni e servizi alle società del gruppo Parmalat, e in generale alle imprese fornitrici o subfornitrici per più del 50 per cento del loro fatturato, di imprese in stato di insolvenza che intendano avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui al decreto legislativo 270;

di garantire con tali provvedimenti la riduzione degli esborsi fiscali e contributivi per tali imprese e l'immediata disponibilità di 5 milioni di euro di liquidità per le imprese che abbiano crediti d'imposta e contributivi, che con i meccanismi ordinari sarebbero rimborsati solo dopo anni;

di concedere una sospensione d'imposta sull'IVA dovuta a fronte di fatture emesse per forniture a imprese dal gruppo Parmalat da parte di imprese fornitrici e subfornitrici che consentono in tal modo la continuazione dell'esercizio dell'impresa.

9/4592/9. Lulli, Gambini, Quartiani.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-  
LEGGE 29 DICEMBRE 2003, N. 356, RECANTE ABROGAZIONE  
DEL COMMA 78 DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE  
2003, N. 350 (LEGGE FINANZIARIA 2004) (4595)**

**(A.C. 4595 - Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo  
n. 1.

**(A.C. 4595 - Sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL  
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato  
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assem-  
blea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.3 Guerzoni, in quanto  
suscettibile di determinare nuovi o mag-  
giori oneri per la finanza pubblica privi di  
idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel  
fascicolo n. 1.

**(A.C. 4595 - Sezione 3)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2003,  
n. 356, recante abrogazione del comma 78  
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre  
2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), è  
convertito in legge con le modificazioni  
riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il  
giorno successivo a quello della sua pub-  
blicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. È abrogato l'articolo 3, comma 78,  
della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Me-  
diante accordi definiti tra l'Agenzia per la  
rappresentanza negoziale delle pubbliche  
amministrazioni e le organizzazioni sin-  
dicali maggiormente rappresentative sarà  
definita la posizione del personale del  
comparto Ministeri appartenente alle ex  
carriere direttive, già in servizio alla data  
del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qua-  
lifica funzionale.

## ARTICOLO 2.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 4595 – Sezione 4)**MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA COMMISSIONE*All'articolo 1:*

*al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « , allo scopo utilizzando le risorse derivanti dall'abrogazione del citato articolo 3, comma 78, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pari a 7,4 milioni di euro per il 2004 e 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2005 »;*

*dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

« 1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

**(A.C. 4595 – Sezione 5)**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE  
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

## ART. 1.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: , allo scopo utilizzando fino alla fine del comma.*

1. 1. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Nigra, Trupia, Innocenti, Sciacca, Diana, Buffo.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: , allo scopo utilizzando fino alla fine del comma con le seguenti: . Le risorse derivanti dall'abrogazione del citato comma 78 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pari a 7,4 milioni di euro per il 2004 e a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, vanno ad incrementare i finanziamenti di cui al comma 46 dell'articolo 3 della medesima legge n. 350 del 2003.*

1. 2. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Nigra, Trupia, Innocenti, Sciacca, Diana, Buffo.

**(Approvato)**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali accordi non devono pregiudicare le condizioni di carriera e inquadramento già definite in sede contrattuale per il restante personale.*

1. 3. Guerzoni, Cordoni, Gasperoni, Motta, Nigra, Trupia, Innocenti, Sciacca, Diana, Buffo.

**(A.C. 4595 – Sezione 6)**

## ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

impegna il Governo

a valutare, nella distribuzione delle risorse disponibili per la contrattazione del comparto ministeri, di cui all'articolo 3, comma 46, della legge n. 350 del 2003, la esigenza prioritaria di dare positiva e definitiva soluzione alle aspettative del personale interessato all'attuazione dell'articolo 7 del decreto-legge n. 344 del 1990, secondo la *ratio* che si evince dalla lettura dell'articolo 1 del decreto-legge oggi in conversione.

- 9/4595/1. Lo Presti, Campa, Maninetti, Dario Galli.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 – Rilevamento del livello di radioattività nelle acque dell'isola de La Maddalena e iniziative per garantire la salubrità dell'ambiente)**

BULGARELLI e LION. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

in data 15 gennaio 2004 l'istituto di ricerca indipendente *Criirad (Commission de recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité)* ha reso noti i risultati di un'indagine volta ad accertare i livelli di radioattività nelle acque dell'Isola de La Maddalena e in quelle dello stretto di Bonifacio, all'indomani dell'incidente occorso il 25 ottobre 2003 al sommergibile nucleare *Hartford*;

la ricerca ha riscontrato un'alta concentrazione (dai 3900 ai 4700 Bq/kg sec) di torio 234, elemento della catena dell'uranio 238, nonché componente del combustibile nucleare che alimenta i sommergibili, che in natura non dovrebbe superare alcune decine di Bq/Kg sec;

è importante sottolineare come, in merito alle modalità dell'incidente occorso al sommergibile *Hartford* e alle conseguenze per l'ambiente da esso derivanti, le autorità italiane non hanno mai reso noti dati precisi, limitandosi a generiche rassicurazioni;

l'Istituto di radioprotezione e sicurezza nucleare francese (Irsn), in data 28 novembre 2003, comunicava, invece, che le misurazioni effettuate non rivelavano livelli anormali di radioattività, ma precisava che nel periodo in cui erano state condotte le rilevazioni «le correnti non erano propizie al trasferimento di

un'eventuale radioattività emessa nella zona dell'incidente verso le bocche di Bonifacio»;

si fa, infine, presente che l'uranio 238, noto anche come «uranio impoverito», è utilizzato nei vari poligoni di tiro Usa e Nato dislocati in Sardegna e che, dunque, la presenza di uranio 238 nelle acque marine e in vegetali acquatici, in mancanza di dati ufficiali, potrebbe essere anche fatta risalire alle attività di esercitazione normalmente svolte in tali poligoni —:

se non ritenga urgente rendere note modalità e risultati dei rilevamenti effettuati nelle acque della Sardegna, in particolare de L'Isola de La Maddalena all'indomani dell'incidente occorso al sommergibile *Hartford* e negli anni precedenti, ed interpellare le autorità competenti francesi al fine di predisporre un piano di monitoraggio comune, affidando ad autorevoli istituti di ricerca indipendenti il rilevamento del reale inquinamento radioattivo, e quali provvedimenti intenda adottare al fine di garantire la piena sicurezza, per l'ambiente e per la salute dei cittadini, della zona interessata dall'incidente. (3-02981)

(27 gennaio 2004)

**(Sezione 2 — Attuazione dell'accordo di programma tra Ministro della salute e regione Campania concernente la ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie)**

ANEDDA, TAGLIALATELA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VA-

LENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLI, CANNELLA, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA RUSSA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, STRANO, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

in data 28 dicembre 2000 la regione Campania ha sottoscritto l'accordo di programma *ex* articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992 ai fini della ristrutturazione edilizia e dell'ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie, per un valore complessivo pari a circa 2263 miliardi di vecchie lire, articolato in tre annualità a partire dal 2001;

con delibera della giunta regionale n. 4848 del 25 ottobre 2002 la regione ha successivamente rimodulato gli interventi contenuti nell'accordo, collocandoli nelle annualità 2003, 2004 e 2005, ma, comunque, confermando gli obiettivi strategici generali già espressi nell'accordo sottoscritto;

nonostante i numerosi solleciti da parte del ministero della salute per la celere attuazione dell'accordo di programma, al fine di scongiurare la revoca dei finanziamenti, sono stati ammessi a finanziamento solo cinque interventi, circa il 65 per cento di quanto programmato

con la citata delibera di rimodulazione, per un importo complessivo di euro 274.047.909,13;

attualmente particolare allarme desta il ritardo nell'attuazione di alcuni interventi di particolare impatto sociale e sanitario, quali la ristrutturazione del « Nuovo ospedale del mare » e dell'ospedale Cardarelli di Napoli, nonché la mancata attuazione di rilevanti programmi, quali quelli per la radioterapia, per la libera professione e per il settore materno-infantile;

relativamente all'utilizzo dei finanziamenti assegnati per il programma *aids* - malattie infettive (legge n. 135 del 1990), la regione non ha ancora comunicato alcun dato che consenta l'aggiornamento del monitoraggio del programma, mentre, relativamente ai fondi ancora disponibili, a tutt'oggi la Campania deve ancora programmare le risorse ripartite con la delibera Cipe n. 65 del 2002, che ammonterebbero a circa 43 milioni di euro —

se il Ministro interrogato sia al corrente delle gravi inadempienze di cui si è resa protagonista la regione Campania per non aver rispettato l'accordo intercorso con il ministero della salute e se non ritenga opportuno intervenire, al fine di consentire il recupero delle somme previste dal citato accordo di programma ed individuare i responsabili della mancata attuazione dei programmi entro i termini stabiliti. (3-02982)

(27 gennaio 2004)

**(Sezione 3 — Iniziative per bloccare l'importazione di polli colpiti dal virus influenzale)**

FIORONI, BINDI, BURTONE, MEDURI e MOSELLA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

il Sud-Est asiatico è interessato dalla cosiddetta influenza dei polli;

ad essere interessati sono la Thailandia, il Vietnam, il Giappone, la Cina, la Cambogia e la Corea del Sud;

l'epidemia di influenza aviaria che ha colpito questi Paesi rappresenta una vera emergenza sanitaria mondiale, in quanto vi è forte allarme per la variante umana dell'influenza dei polli;

ad oggi, sarebbero sei le vittime riconosciute di questo *virus* e altre decine in attesa di conferma, tutte comprese nei Paesi sopra citati ed interessati dall'influenza dei polli;

il Governo italiano avrebbe bloccato l'importazione dei polli dalla Thailandia il 16 gennaio 2004, senza, però, estenderlo agli altri Paesi nei quali è stata riscontrata l'epidemia;

si sarebbe dovuto agire con maggiore sollecitudine da parte del Governo nel chiudere le frontiere, al fine di impedire la commercializzazione di carne potenzialmente infetta;

i casi riscontrati impongono una maggiore attenzione ai temi della sicurezza alimentare, considerati alcuni comportamenti che potrebbero essere a rischio, come quelli di dare agli animali domestici gli avanzi del pollame —:

quali siano i rischi per l'uomo nel nostro Paese, quali iniziative il Governo intenda adottare per bloccare l'importazione di polli dai Paesi oggetto del *virus* influenzale, garantendo la salubrità delle carni commercializzate, e se non intenda adottare una capillare campagna informativa a tutela della salute dei cittadini e delle produzioni nazionali, al fine di garantirne la rintracciabilità. (3-02983)

(27 gennaio 2004)

**(Sezione 4 — Crisi del comparto TAC tessile, abbigliamento, calzaturiero nelle province pugliesi)**

VITALI. — Al Ministro delle attività produttive. — Per sapere — premesso che:

le province pugliesi da alcuni anni soffrono di difficoltà strutturali nel com-

parto tessile-abbigliamento-calzaturiero, il secondo del Mezzogiorno per numero di aziende e per addetti, difficoltà evidenziate dal controllo delle esportazioni, con una perdita nel periodo 2001-2002 pari a 58 milioni di euro ed il rischio, in tempi brevissimi, dell'espulsione dal lavoro di decine di migliaia di lavoratori, nonostante i benefici sul costo del lavoro previsti, in particolare, dai decreti-legge n. 510 del 1996 e n. 210 del 2002;

da un lato si segnala la vitalità con cui ancora reagisce il comparto (si vedano l'apertura di uno *showroom* a Milano, la recente missione economica organizzata dalla regione Puglia in Tunisia e l'apertura del sito *Moda mediterranea*), dall'altro si sottolinea il crescente malessere produttivo e sociale, sfociato nella serrata industriale il 16 ottobre 2003, nelle ricorrenti, massicce manifestazioni di lavoratori e nell'imputazione di responsabilità alla concorrenza cinese, sia per l'importazione di forti quantitativi di prodotti tessili a basso costo, sia per la presenza diffusa, come ha evidenziato l'operazione di polizia «*Asta trading*», di clandestini cinesi irregolarmente introdotti in Italia per sfruttarne il lavoro nero, principalmente in laboratori tessili —:

se non ritenga necessario dichiarare lo stato di crisi del comparto tessile-abbigliamento-calzaturiero delle province pugliesi, adottando iniziative normative volte ad estendere le provvidenze previste dalla legge n. 181 del 1989, provvedendo, inoltre, al riconoscimento dell'intero comparto tessile-abbigliamento-calzaturiero quale distretto industriale, e se non ritenga opportuno migliorare, sulla base della normativa sulla tutela del *made in Italy*, approvata di recente con la legge finanziaria per il 2004, i controlli dei porti e sulla provenienza delle merci. (3-02984)

(27 gennaio 2004)

**(Sezione 5 – Introduzione di nuovi prodotti nel paniere dei beni con cui l'Istat calcola la variazione dei prezzi al consumo)**

D'AGRÒ e GIUSEPPE GIANNI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

l'Istat ha cambiato, come avviene alla fine di ogni anno, il paniere dei beni con cui calcola la variazione dei prezzi al consumo, sulla cui base viene definita l'inflazione;

più che mai l'aumento dei prezzi è tema incandescente di discussione e, dopo l'introduzione dell'euro, viene visto come un attentato ai redditi fissi medio-bassi;

sette sono le novità che entrano nella lista e undici i prodotti ritenuti obsoleti, non più rappresentativi della spesa degli italiani: entrano cereali biologici, maglia sottogiacca, detergente per *wc*, antenna satellitare e *decoder*, macchina fotografica digitale, assicurazione del ciclomotore e commercialista; escono formaggio italico, nocciole, canottiera, tessuto per arredamento, cucchiaini d'argento, zoccoli, spedizione bagagli e trasporto auto sul treno, videoregistratore, modellini di auto, portamonete;

il paniere aggiornato, costituito da 569 posizioni rappresentative, entrerà in vigore il 4 febbraio 2004;

le variazioni apportate dall'Istat al paniere sono tuttora oggetto di forti critiche da parte delle associazioni dei consumatori, le quali rilevano che esso non è rappresentativo della realtà degli acquisti;

a causa della percepita diminuzione del potere d'acquisto dei salari e delle pensioni, soprattutto per i beni e i servizi di prima necessità (assicurazioni, prezzi utenze, banche), tra i cittadini permane, infatti, la convinzione che l'indice di inflazione sia nettamente superiore a quello

comunicato ogni mese dall'Istituto nazionale di statistica, che viene accusato di inadeguatezza nella rivelazione –:

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno adottare iniziative affinché l'ente verifichi l'opportunità di assecondare le richieste che provengono dalle varie associazioni dei consumatori per introdurre nel paniere nuovi beni, al fine di smorzare le critiche e le speculazioni riguardanti la « misurazione » della reale inflazione del Paese. (3-02985)

(27 gennaio 2004)

**(Sezione 6 – Iniziative del Governo per superare la crisi aziendale delle imprese catanesi « Cesame » e « Latte Sole »)**

FINOCCHIARO, VIOLANTE, LUMIA, RUZZANTE, INNOCENTI, MONTECCHI, AGOSTINI e GAMBINI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere – premesso che:

la gravissima situazione di crisi del sistema economico produttivo siciliano trova nelle vicende delle imprese catanesi *Cesame* e *Latte Sole* due esempi sintomatici;

sia pure con caratteristiche di partenza assolutamente diverse, le due crisi sono emblematiche della vulnerabilità del sistema, fortemente segnato dalla difficoltà di relazione con il sistema bancario e dal difetto di risorse da investire in ricerca ed innovazione di processo e di prodotto;

in particolare, la *Latte Sole* risente della crisi nell'accesso al credito, conseguente alla vicenda *Parmalat*, pur essendo un'azienda sana e radicata nel mercato, mentre la *Cesame* soffre la difficoltà di una gestione incapace di investire su un piano industriale in grado di rilanciare la qualità del marchio e del prodotto –:

quali siano le iniziative del Governo per la soluzione delle crisi aziendali suddette e per la salvaguardia dell'occupa-

zione per le due imprese e per il relativo indotto. (3-02986)

(27 gennaio 2004)

**(Sezione 7 – Iniziative normative a tutela dei piccoli e medi imprenditori e risparmiatori)**

CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUSSIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

gli sviluppi ulteriori del « caso *Parmalat* » stanno portando il disastro finanziario a dimensioni assolutamente inimmaginabili;

risultano evidenti le mancanze di controllo da parte di Banca d'Italia e Consob, quando non addirittura le connivenze delle società di revisione, delle società di *rating* e del sistema bancario nel suo complesso;

ancor più stridente risulta la disparità di trattamento del sistema bancario nei confronti del « resto del Paese »: i piccoli e medi imprenditori e i piccoli e medi risparmiatori, che hanno negli anni scorsi permesso al sistema finanziario nazionale, con il proprio lavoro e propri risparmi, di commettere simili follie e che rischiano, soprattutto in futuro, di pagare i debiti che « l'affare *Parmalat* » e quelli che seguiranno lasceranno al « sistema Italia »;

è assolutamente indispensabile porre un freno ai costi che il sistema bancario applica ai risparmiatori comuni, che verrà inevitabilmente utilizzato per recuperare parte del dissesto generato da queste vicende —:

quali iniziative normative intenda adottare affinché sia data effettiva tutela ai piccoli e medi imprenditori e risparmiatori. (3-02987)

(27 gennaio 2004)

**(Sezione 8 – Progetto statunitense concernente la ristrutturazione della base d'appoggio USA per sommergibili d'attacco nell'area dell'isola de La Maddalena)**

DEIANA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il 14 gennaio 2004 il presidente della regione Sardegna e il Ministro interrogato si sono incontrati a Roma, in merito alle direttive dello stesso Ministro di accogliere il progetto statunitense riguardante interventi da realizzare nell'area de La Maddalena, che prevedono un ampliamento delle strutture americane presenti sull'isola di quasi il 300 per cento, con ristrutturazione degli impianti di generazione di energia da mobili a stabili, progetto precedentemente rigettato dal comitato paritetico regionale sulle servitù militari;

il Ministro interrogato, con una nota ministeriale del 30 settembre 2003, decide, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 3 della legge n. 898 del 1976, di avallare il progetto statunitense di « miglierie infrastrutturali », che sottoposto al parere del comitato paritetico regionale sulle servitù militari era stato respinto, presentando il complesso dei lavori esposti nel progetto come urgenti, indispensabili e indifferibili, in particolare per gli aspetti riguardanti la sicurezza del personale della base, considerando tale progetto come un mero rifacimento e ammodernamento delle strutture esistenti;

il progetto della *US Navy*, sommario, ma molto esplicito, trasforma, invece, il punto d'approdo per nave appoggio per sommergibili d'attacco, secondo il titolo dell'accordo segreto del 1972, in una nuova ed effettiva base nucleare statuni-

tense, con tutti i rischi per l'ambiente e le popolazioni, che già si sono esplicitati più volte, non ultimo l'incidente del 25 ottobre 2003 che ha visto il sommergibile *Hartford*, seimila tonnellate di stazza e armato di missili *Tomahawk*, incagliarsi sugli scogli al largo dell'Isola di Caprera e per il quale sono stati rimossi su due piedi il commodoro Greg Parker e il capitano dell'*Hartford*, Christopher R. Van Metre;

nell'isola de La Maddalena — Santo Stefano il punto di approdo per la nave appoggio della *US Navy* per sommergibili di attacco, relativo ad una modifica apportata l'11 agosto 1972 all'accordo bilaterale fra la Repubblica italiana e Stati Uniti del 1954, riferito ad infrastrutture bilaterali, ha un preminente carattere militare e strategico, tale da non poter essere ricondotto dentro un accordo tra il presidente della regione Sardegna e il Ministro interrogato, e contestualizzato con temi e problematiche territoriali, quelle sì di stretta e precipua pertinenza regionale;

tale accordo, fra l'altro, pur nella impropria procedura con cui è stato condotto, non può eludere quanto lo stesso comitato paritetico regionale sulle servitù militari ha già deliberato in proposito, proprio nel rispetto di una regolare sistema di competenze —:

se il Governo non consideri tale sovvertimento dell'accordo iniziale, che trasforma il punto d'appoggio per sommergibili americani, all'interno di una struttura italiana, in vera e propria base americana sul territorio nazionale, materia di pertinenza e rilevanza che va ben oltre la competenza di semplici accordi regionali e non sia piuttosto una questione il cui carattere strategico-militare preveda una discussione e decisione nella sede istituzionale propria, che è il Parlamento. (3-02988)

(27 gennaio 2004)

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-  
LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 354, RECANTE DISPOSIZIONI  
URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI TRIBUNALI DELLE  
ACQUE, NONCHÈ INTERVENTI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA  
GIUSTIZIA (4594)**

**(A.C. 4594 – Sezione 1)**

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE  
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA  
SEDUTA**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 22 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, è aggiunto il seguente comma:

« 4. Nel caso di applicazione del comma 3, coloro che esercitano le funzioni di giudice onorario di tribunale o vice procuratore onorario presso i tribunali ordinari da almeno due anni e non sono stati mai revocati dalle funzioni di magistrato onorario, sono esonerati dalla prova preliminare e direttamente ammessi alla prova scritta ».

**2. 7.** Catanoso.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis – 1. Gli ultimi due periodi dell'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vanno interpretati nel senso che è fatto assoluto divieto di estendere gli effetti delle decisioni irrevocabili, rese sui ricorsi individuali in sede di giustizia amministrativa prima della entrata in vigore della presente legge.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 2.119.340 euro per l'anno 2004 e di 228.317 euro per gli anni 2005 e 2006. Al relativo onere si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito n dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando lo stanziamento iscritto al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**6. 02.** Siniscalchi, Marone.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis – 1. Gli ultimi due periodi dell'articolo 50, comma 4, legge 23 dicembre 2000, n. 388, vanno interpretati nel senso che è fatto divieto di estendere gli effetti delle decisioni irrevocabili, rese sui ricorsi individuali in sede di giustizia amministrativa prima della entrata in vigore della presente legge.

**6. 01.** Acquarone.

**(A.C. 4594 – Sezione 2)**

**PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE  
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

**NULLA OSTA**

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.